

QUADRO PRESCRITTIVO GENERALE

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

L'area oggetto di intervento è ubicata nel Comune di Fermo in Contrada San Biagio (FM); è situata ad una quota di circa 200 mt s.l.m. ed è fortemente caratterizzata dalla presenza di un Centro Integrato per la Gestione di Rifiuti Urbani (CIGRU) comprensivo di una discarica attiva per rifiuti non pericolosi.

E' stata verificata la sostanziale compatibilità urbanistica degli interventi in progetto con la vigente disciplina del PRG del Comune di Fermo, in quanto l'opera, ricadente in *Aree per attrezzature pubblici servizi e attrezzature tecnologiche per servizi urbani (APS) (art. 46 nt)*, non contrasta con le previsioni del PRG vigente e non interferisce con i piani adottati e/o approvati come confermato nel parere rilasciato dal Comune di Fermo con nota prot. 46523 del 04/08/2021.

In merito alla programmazione pubblica di settore, nel corso della seduta della CdS del 19/02/2021 viene ribadito dal Dott. Fausti (Provincia di Fermo) che le operazioni di recupero (come quella di trattamento dei rifiuti organici con biodigestori) non soggiacciono alla privativa pubblica poiché i rifiuti destinati al recupero non hanno un vincolo areale e per loro vige la libera circolazione, pertanto gli impianti finalizzati al recupero dei rifiuti non sono sottoposti ai vincoli di programmazione pubblica di settore, che è invece necessaria per la realizzazione di impianti di smaltimento come la discarica, pertanto:

- evidenziato che nel corso della CdS è stato più volte affrontato il tema della coerenza del progetto di discarica con la programmazione d'ambito dell'ATA 4 competente per territorio, problematica ad oggi non ancora risolta;
- tenuto conto della posizione espressa dalla Regione Marche P. F. Posizione di funzione bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere, competente per la programmazione della gestione dei rifiuti in ambito regionale, evidenziata con estrema chiarezza nell'ultima riunione della conferenza dei servizi del 30/06/2021, in merito al rilascio dell'autorizzazione di una nuova discarica, nel territorio della Provincia di Fermo, in assenza di uno strumento di programmazione vigente che lo preveda;
- preso atto delle risultanze delle riunioni della conferenza dei servizi della Valutazione d'Impatto Ambientale positiva con prescrizioni del progetto nel suo complesso, non inficiata dall'assenza della programmazione d'ambito;
- considerato che il rilascio degli atti autorizzativi per la costruzione e la gestione della discarica nell'ambito del procedimento di PAUR in oggetto richiede la conformità del progetto a piani e programmi;

si conclude che l'AIA per la nuova discarica non può essere rilasciata.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di trattamento anaerobico dei rifiuti organici (FORSU) per la produzione di biometano, presso l'area ex Camacci.

L'impianto è un complesso impiantistico costituito una sezione di produzione di biogas da digestione anaerobica e successivo upgrading.

L'impianto in progetto ha una potenzialità di trattamento (R3) di 35.000 t/anno; le tipologie di rifiuti ammessi al trattamento (R13/R12/R3) sono identificate dai seguenti codici EER:

- 20 01 08 - Rifiuti biodegradabili di cucine e mense;
- 19 06 04 - Digestato prodotto dal trattamento anaerobico dei rifiuti urbani;
- 19 06 06 - Digestato prodotto dal trattamento anaerobico dei rifiuti di origine animale e vegetale.

In riferimento ai codici EER 190604 e 190606 si specifica che saranno ammessi in impianto esclusivamente nella fase di avviamento del digestore in qualità di inoculo e nei casi in cui, anomalie del processo biologico, rendono necessario riattivare e/o ripopolare la cenosi batterica entro i digestori (provenienza: impianti anaerobici analoghi già in attività).

Dalla digestione anaerobica, alimentata con 35.000 t/a di rifiuti in ingresso si origineranno 2 flussi:

- 4.961.000 Nm³/a di biogas;
- 10.000 t/a circa di digestato.

Al termine del processo di purificazione ed upgrading, si stima una produzione massima di biometano pari a 3.026.000 mc/a.

Il biometano prodotto sarà compresso a 220 bar e distribuito per la autotrazione, così come definito dal ‘Decreto biometano’; non è prevista la produzione di ammendante di qualità, ma di digestato da destinare al recupero presso idoneo impianto di compostaggio al fine di produrre ammendante compostato misto.

MODIFICA SOSTANZIALE DELL’IMPOSTA TOPOGRAFICA

Il progetto autorizzato con il presente documento prevede un abbassamento dell’impianto indicativamente di due metri nel lato ovest della discarica rispetto il progetto iniziale del 2019; la nuova soluzione proposta è contenuta negli elaborati progettuali trasmessi con nota dell’impresa Fermo A.S.I.T.E. s.r.l. pervenuta il 29/11/2019 (*assunta al prot. n. 19408 del 02/12/2019*). La nuova soluzione progettuale comporta la mitigazione dell’impatto riferito in particolare all’aspetto visivo del crinale.

PIANTUMAZIONE PERIMETRALE A VERDE DELLA VECCHIA DISCARICA E DEL NUOVO IMPIANTO

Si prevede la completa schermatura arborea dell’impianto di biodigestione e della viabilità come descritto nell’elaborato II_GEN_SIA Relazione Botanico vegetazionale 19 - Add trasmesso con nota dell’impresa Fermo A.S.I.T.E. s.r.l. (*assunta al prot. n. 862 del 22/01/2021*).

FOTOVOLTAICO

E’ prevista la realizzazione di un impianto fotovoltaico che sarà elettricamente allacciato al quadro generale di bassa tensione del biodigestore in maniera tale da consentire l’autoconsumo dell’energia prodotta direttamente dalle utenze dell’impianto in progetto.

Il collegamento tra la cabina del biodigestore e la cabina esistente di ASITE già autorizzata con Decreto della Regione Marche ai sensi del D.lgs. n. 387 del 2003 dovrà essere realizzato mediante un elettrodotto sotterraneo MT con l’utilizzo di cavi cordati ad elica. Trattasi di cavidotto MT utente, interno all’area dello stabilimento nelle disponibilità di Fermo ASITE, non soggetto al rilascio dell’autorizzazione ai sensi della LR 19/88.

Vista la tipologia dei cavi impiegati, la documentazione prodotta dall’impresa sostituisce il Nulla Osta di competenza del MISE.

OPERA COMPENSATIVA

Con Determinazione di questo Settore n. 130 del 01/12/2016 avente per oggetto: “*Procedura di VIA del progetto di un impianto per la digestione anaerobica dei rifiuti organici, località San Biagio, Comune di Fermo (FM) e procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS della variante dell’area oggetto di intervento*”, veniva rilasciato giudizio positivo di compatibilità ambientale per un progetto del tutto analogo a quello attualmente in corso di valutazione prescrivendo come opera compensativa, in accordo con il Settore Viabilità della Provincia, la manutenzione straordinaria del tratto della strada provinciale SP 69 - Ponzanese che va dall’incrocio della SP 56 Monterubbianese fino all’imbocco per il CIGRU, per un importo di circa 300.000,00 €.

Alla predetta proposta l'azienda propone ulteriori 200.000 € come misura compensativa legata alla realizzazione della discarica.

Tenuto conto del rigetto della parte del progetto riguardante la discarica in ex area Camacci, per cui le compensazioni riguarderanno sole le opere e l'esercizio del Biodigestore.

Si stabilisce che i tempi per l'erogazione del contributo da suddividere nel seguente modo: la prima tranche di € 100.000 verrà corrisposta dalla Fermo ASITE nel secondo semestre dell'anno 2022, la successiva tranche di ulteriori € 100.000 nel corso dell'anno 2023, la terza ed ultima quota pari ad € 100.000 nel corso dell'anno 2024.

Si rinvia per quanto alle ulteriori investimenti in opere compensative, quali la citata rotatoria o bretella di collegamento agli impianti che sono soggette comunque a variante urbanistica, all'iter amministrativo per il progetto di ampliamento della discarica che è risultato stralciato dall'attuale percorso autorizzativo.

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE E VALUTAZIONE IMPATTI

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

L'approvvigionamento di acqua potabile per uso igienico-sanitario avviene mediante la realizzazione di un nuovo allaccio idrico a servizio della palazzina uffici in progetto; la zona interessata dal progetto di cui in oggetto è servita da una condotta idrica DN 63 in PEAD, sita lungo la sede stradale, a cui potrà essere allacciata la nuova palazzina ad uso uffici, per la quale è stimato un consumo idrico pari a n.10 abitanti equivalenti, nel rispetto delle seguenti prescrizioni (parere CIIP prot. 2818 del 20/02/2020):

- La fornitura viene concessa solo per uso igienico-potabile;
- dovranno essere rispettati gli aspetti tecnici ed idraulici dell'allacciamento così come definiti dal disciplinare tecnico avente ad oggetto "Modalità tecniche di allacciamento alle reti pubbliche idriche e di fognatura" redatto dalla CIIP spa e disponibile sul sito internet aziendale (www.ciip.it);
- dovrà essere rispettato quanto indicato nel Disciplinare di definizione e modalità tecniche di allacciamento alle reti pubbliche idriche e fognarie del CIIP spa, al sito internet www.ciip.it;
- la risorsa idrica non può essere utilizzata come acqua di processo;
- la fornitura idrica potrà essere rilasciata solo a seguito dell'autorizzazione allo scarico in ambiente, previo trattamento, dei reflui civili dato che la zona in oggetto non è servita da pubblica fognatura.

L'approvvigionamento idrico per il processo (miscelazione con acqua della frazione organica del rifiuto solido urbano) avviene attraverso un ciclo chiuso, alimentato dal recupero sia delle acque di processo che di quelle raccolte attraverso la regimazione idrica delle acque meteoriche.

MATRICE ARIA

L'ARPAM ritiene che l'incidenza del biodigestore sulle emissioni diffuse dell'impianto nel suo complesso (discarica e biodigestore), risulta pressoché inesistente.

Tuttavia si ritiene necessario al fine di evitare possibili emissioni in atmosfera di confinare l'operazione di dissabbiatura con appositi pannelli e di porre sotto aspirazione il volume risultante mediante asservimento al sistema di aspirazione presente nel capannone adiacente dedicato alla fase di preparazione della frazione organica.

Per quanto riguarda la emissioni puntuali, la ditta ha effettuato la simulazione di ricaduta degli inquinanti, una stima delle emissioni costituite dai composti organici volatili, nonché uno specifico studio per la correlazione dei dati da progetto con quelli relativi alla configurazione impiantistica

autorizzata con D.D. Reg. Sett. n. 19 del 07/03/2019 riguardante il progetto di ampliamento (mc 240.500) mediante sormonto della discarica di C.da San Biagio.

Le puntualizzazioni scritte fornite in merito agli elaborati dei punti di monitoraggio della qualità dell'aria sono state ritenute sufficienti; in particolare l'ARPAM reputa adeguati i dati forniti dall'azienda in merito alla stima di impatto nei diversi range temporali (orari, giornalieri, annuali). Più in dettaglio, per quanto riguarda i valori di ammoniaca, così come di acido solfidrico, non risultano – in linea teorica – impatti significativi sulla qualità dell'aria.

In sede di Valutazione di Impatto Ambientale è stato posto in evidenza dal Comune di Ponzano la forte preoccupazione relativamente all'impatto odorigeno ed alla qualità dell'aria che subiranno certamente un incremento.

Pertanto l'impresa dovrà effettuare un monitoraggio, come unità odorigene integrando l'attuale piano di monitoraggio:

- una misura da effettuare prima dell'avvio delle opere;
- una misura da effettuare dopo tre mesi dall'inizio dell'utilizzo dell'ampliamento del nuovo corpo discarica;
- un'ulteriore misura quando si supera l'abbancamento di 40.000 tonnellate in discarica.

I risultati ottenuti dovranno essere utilizzati per valutare l'efficienza del sistema di captazione del biogas e la rispondenza della previsione valutativa dell'impatto odorigeno come calcolato dall'impresa e dovranno essere trasmessi all'Autorità competente, al Comune ed all'ARPAM entro 60 giorni dalla data di conclusione delle rispettive fasi di monitoraggio sopra indicate;

LOGISTICA DEGLI SPOSTAMENTI/CONFERIMENTI

L'ottimizzazione della logistica degli spostamenti dei mezzi diretti all'impianto, insieme alla verifica dell'efficienza dei mezzi a capo delle imprese di trasporto si configurano come indispensabili strumenti per ridurre i disagi delle aree sensibili, ovvero i centri abitati interessati dal transito dei mezzi conferenti rifiuti organici. Per migliorare la logistica e ottimizzare i transiti la ditta dovrà calendarizzare l'accesso all'impianto per evitare la concentrazione dei conferimenti in alcuni giorni della settimana, mentre presso l'impianto dovrà realizzare nella zona di scarico un sistema di lavaggio delle vasche di conferimento per evitare che i residui di sostanza organica comportino la diffusione di sostanze odorigene durante il viaggio di rientro dell'automezzo.

Inoltre dovrà organizzare i conferimenti dei rifiuti destinati allo smaltimento in discarica di origine produttiva in modo da evitare l'attraversamento di centri abitati;

SUOLO

La P.F. Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Marche, con prot. 308720 del 13/3/2019 comunica che *“non vi sono interferenze tra l'area interessata dall'intervento e le aree di dissesto idrogeologico e gravitativo censite dal PAI e pertanto non necessita alcun parere da parte dell'Autorità di bacino”*.

Il Settore Genio Civile della Regione Marche con nota prot. n. 149246 del 09/02/2021 ha espresso parere favorevole all'autorizzazione idraulica relativamente alla realizzazione di nuovi scarichi che recapitano nel fosso Catalini, come descritto negli elaborati progettuali allegati all'istanza.

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, presa visione degli elaborati di progetto pervenuti unitamente all'istanza e stanti le risultanze del Documento di Valutazione di Archeologia Preventiva, di cui si condividono le conclusioni e le valutazioni di rischio medio proposte relative all'intervento in oggetto, ritiene necessario attivare la procedura di verifica preventiva di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 25, c. 8 ss., al fine di verificare la presenza nel sottosuolo di strutture e stratigrafie antiche e l'eventuale interferenza con queste delle opere previste in progetto.

A tale scopo si richiamano le seguenti prescrizioni di dettaglio:

- prima dell'avvio di qualsiasi attività inerente il progetto dovranno essere realizzate, con oneri a carico del Committente, trincee stratigrafiche preventive, aventi una larghezza minima alla base di m 1,5, disposte parallelamente sull'intera estensione dell'area di lavorazione. Tali trincee potranno essere poste anche in coincidenza dei manufatti interrati previsti da progetto; in ogni caso sarà cura degli archeologi incaricati predisporre un piano di indagini che, in considerazione delle caratteristiche morfologiche dell'area in oggetto e delle modalità operative di esecuzione del progetto, determinerà esatta disposizione, orientamento e geometria dei saggi, da trasmettere a questo Ufficio per la necessaria autorizzazione;
- tutte le attività di indagine dovranno essere eseguite sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza e con il controllo in cantiere di personale specializzato che, per espressa previsione dell'incarico ricevuto dal Committente, prenderà accordi preventivi con questo Ufficio sullo svolgimento dei lavori, ne renderà conto comunicando tempestivamente eventuali rinvenimenti e accompagnerà l'andamento dei lavori con adeguata documentazione testuale, grafica e fotografica;
- i saggi dovranno essere realizzati con mezzo meccanico di medie dimensioni a benna liscia, procedere per tagli orizzontali di limitato spessore ed essere condotti fino a livelli antropicamente sterili o comunque fino alla profondità massima di progetto;
- eventuali emergenze strutturali e/o stratigrafiche individuate dovranno essere definite, ripulite e documentate ad opera del soggetto professionale incaricato;
- sarà cura della stessa ditta specializzata valutare, momento per momento, l'opportunità di passare allo scavo manuale, nonché, se necessario ad una migliore comprensione della situazione archeo-stratigrafica, chiedere in corso d'opera limitati ampliamenti e/o approfondimenti dell'area di scavo;
- in caso di rinvenimenti sarà necessario dar seguito a quanto previsto dall'art. 25 (comma 8 e ss.) del D.Lgs. 50/2016, pertanto qualunque emergenza archeologica individuata nel corso delle operazioni di indagine preventiva dovrà essere stratigraficamente indagata e documentata a cura degli archeologi presenti in cantiere; la prosecuzione dei lavori sarà concordata con questo Ufficio che potrà richiedere, se necessario, varianti anche sostanziali al progetto;
- in caso di rinvenimento di sepolture le attività di scavo e messa in sicurezza dei reperti archeologici rinvenuti dovranno essere effettuate da un restauratore mentre lo scavo, la documentazione e la messa in sicurezza dei reperti osteologici dovrà essere effettuata da un antropologo;
- i reperti mobili rinvenuti dovranno, se le condizioni di conservazione lo consentiranno, essere sottoposti a lavaggio, successiva catalogazione e studio preliminare (comprensivo di almeno parziale rimontaggio dei frammenti ceramici), utile a un inquadramento crono-culturale del contesto archeologico. Inoltre i manufatti in precario stato di conservazione e gli eventuali corredi di sepolture dovranno essere sottoposti a restauro conservativo da parte di restauratore qualificato;
- il nominativo della ditta specializzata incaricata e la data di avvio delle attività di scavo dovranno essere comunicati a questo Ufficio con un anticipo di 15 giorni; alla comunicazione dovrà essere allegata la planimetria con l'ubicazione dei saggi richiesti sovrapposti alle opere in progetto.
- Il parere definitivo, da acquisire prima dell'inizio lavori, per quanto attiene gli aspetti della tutela archeologica sarà emesso dalla Soprintendenza solo ad indagini ultimate, dietro la consegna della documentazione archeo-stratigrafica di rito, completa di rilievi ad adeguata scala recanti la sovrapposizione fra le opere in progetto e le eventuali emergenze archeologiche rinvenute, di cui tener conto nella redazione del progetto esecutivo.

ACQUE SOTTERRANEE

Rispetto alla rete di monitoraggio attuale, viene inserito un nuovo punto di monitoraggio (PZ 8) delle acque profonde da collocare all'interno dell'area di proprietà, a monte del nuovo corpo discarica che dovrà essere comunque realizzato.

ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO

Tutte le lavorazioni presso l'impianto del biodigestore avvengono al chiuso e conseguentemente dal punto di vista normativo non si generano acque di prima pioggia, tuttavia residua un potenziale rischio di sversamento in una zona non coperta di 2000 mq circa interna allo stabilimento dove con i mezzi a disposizione della Asite, eseguono il trasferimento del digestato solido da un capannone all'altro per le esigenze di processo.

La predetta area di movimentazione esterna del digestato solido è attrezzata con una linea di raccolta delle acque di prima pioggia che vengono recapitate in una vasca di accumulo dotata di sedimentatore e disoleatore (depuratore delle acque di prima pioggia distinto dal depuratore del biodigestore). Le acque di prima pioggia trattate non vengono inviate al corpo idrico recettore (fosso Catalini), ma le stesse vengono convogliate a valle della vasca di invarianza idraulica prima dell'immissione delle acque di quest'ultima nel fosso Catalini.

Le acque di seconda pioggia (scolmate) vengono coltate alla linea delle acque meteoriche complessivamente raccolte e provenienti dal dilavamento di superfici non contaminate, per destinarle ad una vasca di invarianza idraulica a compensazione della superficie da impermeabilizzare destinata all'area del nuovo biodigestore. È costituita da un piccolo invaso in terra "a fossa", realizzato mediante una zona topografica depressa che, per sua natura, presenta caratteristiche di permeabilità che permettono la parziale infiltrazione nel suolo delle acque meteoriche di dilavamento in essa convogliate. L'invaso riduce la quantità laminata verso il corpo idrico superficiale e calmieria i picchi di piena durante i fenomeni meteorici più intensi.

EMISSIONI IDRICHE

L'effluente dell'impianto di depurazione del biodigestore che non viene riutilizzato, viene convogliato attraverso una linea dedicata, insieme all'effluente dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia a valle della vasca di laminazione per l'invarianza idraulica, dove la stessa è collegata al fosso Catalini tramite un collettore di scarico. In questo modo non avverrà la commistione tra le acque reflue trattate e le acque meteoriche di seconda pioggia e di dilavamento di superfici non contaminate (principio di segregazione dei flussi).

L'unica emissione prodotta dal biodigestore è l'effluente dell'impianto di depurazione del digestato liquido.

L'impianto di depurazione utilizzato per il trattamento delle acque di processo è un chimico fisico di nuova generazione. L'impianto di depurazione è il giusto compromesso tra le previsioni delle BAT e l'esperienza gestionale dell'Asite acquisita con la presenza di un evaporatore con sistema biologico per il trattamento del percolato. Si è giunti a questa soluzione poiché a differenza del percolato che ha un contenuto di carbonio che dipende dall'età della discarica, nel progetto il carbonio che viene usato nel sistema di digestione per la creazione di biometano ha un rapporto con l'azoto prossimo all'unità ci si trova nell'impossibilità di mantenere dei processi biologici che prescindano dall'aggiunta di carbonio estraneo al processo. Questa condizione depone a favore della scelta di un processo chimico fisico di depurazione che gestionalmente, ricalca l'impianto esistente. oltre a risultare più semplice e compatto.

Nel flusso di processo il digestato viene accumulato e tenuto in agitazione tramite dei diffusori porosi in una vasca di accumulo, poi vengono pompate in una vasca di acidificazione e immesse in una nuova stazione di accumulo. L'acidificazione e l'accumulo, che servirà poi per caricare l'evaporatore,

è necessaria per l'abbattimento dell'ammoniaca. L'accumulo del digestato acidificato verrà ulteriormente additivato con dell'antischiama per poi passare all'evaporazione di primo stadio dove avviene una separazione tra concentrato di primo stadio ed evaporato. L'acqua sottoposta a trattamento osmotico permette lo scarico su corpo idrico superficiale.

Infine le acque reflue dei servizi igienici destinati al personale addetto vengono destinate ad una fossa Imhoff dotata di filtro percolatore e di pozzetto fiscale prima dello scarico per dispersione sul suolo (subirrigazione).

IMPATTO ACUSTICO

Sulla base dei risultati strumentali ottenuti e delle valutazioni successivamente condotte in via previsionale, si può concludere che il progetto è compatibile con i limiti previsti dalle vigenti leggi in materia di inquinamento acustico, in quanto:

- il clima acustico indagato sul sito è compatibile con l'insediamento dell'impianto;
- la rumorosità connessa all'utilizzo a regime di questo impianto sarà compatibile con i limiti assoluti di immissione sonora previsti dal Piano di Classificazione Acustica vigente, ai sensi del DPCM 14/11/97.

Pertanto, alla luce di quanto illustrato, considerando come recettori sensibili le abitazioni prossime all'area di ampliamento, e visti i risultati post-operam, i livelli acustici di immissione assoluta ed emissione risultano in linea con i limiti previsti dal D.P.C.M. del 14/11/97 così come approvati mediante classificazione acustica del territorio comunale di Fermo con D.C.C. n. 80 del 11/08/2005. Ai sensi del D.M. 11/12/1996 art. 3, commi 1 e 2, non risulta necessaria l'applicazione dei limiti di immissione differenziale.

SICUREZZA ANTINCENDIO

A seguito della domanda di valutazione del progetto per attività *Stabilimenti ed impianti di gas infiammabili comburenti (quantità > 25 Nmc/h) Attività individuate ai p.ti 1.1.C - 70.1.B - 2.2.C - 70.2.C - 74.2.B dell'allegato I al DPR 1.8.2011 n.151*, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Fermo ha espresso parere favorevole con nota prot. 7735 del 26/06/2019, confermato con nota prot. 1882 del 25/03/2021 (assunta al prot. 4605 del 25/03/2021), alle seguenti condizioni:

Anche per quanto non specificato, o non rilevabile dagli elaborati grafici e dalla relazione tecnica, dovrà essere rispettata la normativa di sicurezza in vigore (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"; DM 3/11/2004 "Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie d'esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio"; ecc.).

Al termine dei lavori e prima di dare inizio all'esercizio dell'attività, il responsabile dell'attività, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, dovrà presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della sicurezza antincendio mediante modello MOD.PIN 2 – 2018 SCIA, in duplice copia, allegando la seguente documentazione:

- Copia della presente nota.
- Attestato di versamento ai sensi dell'art. 23 D.Lgs n. 139/06, a mezzo di c/c postale n. 12465639 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Ascoli Piceno, o tramite bonifico bancario (IBAN: IT53 N 07601 13500 000012465639), indicando il C.R.O..
- Dichiarazione e certificazione atte a comprovare che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio, come indicato nell'allegato II al DM 7/8/2012, in particolare:

a) Mod. Pin 2.1-2018 – Asseverazione – Asseverazione ai fini della sicurezza antincendi, attestante la conformità dell'attività alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio nonché, per le attività di categoria B e C, al progetto approvato dal Comando;

b) Relazione tecnica ed elaborati grafici progettuali (allegare solo se non siano già stati esaminati dal Comando: ad es. per attività di cui all'Allegato I, cat. A del DPR 01/08/2011 n. 151);

c) Mod. Pin 2.2-2018 – Cert. REI – Certificazione di resistenza al fuoco di prodotti/elementi costruttivi in opera (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura), a firma di professionista antincendi di cui all'art. 16 comma 4 del DLgs 139/06;

d) Mod. Pin 2.3-2018 – Dich. Prod. – Dichiarazione inerente i prodotti impegnati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte, a firma di professionista antincendi di cui all'art. 16 comma 4 del DLgs 139/06;

e) Mod.Dich.SCIA – Dichiarazione, a firma del responsabile dell'attività, dalla quale si evincano:

- i quantitativi delle sostanze che presentano pericolo d'incendio o scoppio;
- il numero degli autoveicoli in parcheggio;
- il numero dei posti letto presenti nell'attività ricettiva;
- il numero dei posti presenti nell'attività di pubblico spettacolo e/o intrattenimento;
- le caratteristiche degli impianti o apparecchiature pericolose;
- le caratteristiche dei mezzi di estinzione (numero, tipologia, e classe degli estintori, numero degli idranti, caratteristiche della riserva idrica e del gruppo di pompaggio, ecc.).

f) Dichiarazioni/certificazioni relative agli impianti ai fini della sicurezza antincendio

- Dichiarazioni di conformità/rispondenza (in originale) previste dall'art. 7 del D.M. 37/2008 e redatte secondo i facsimili appositamente predisposti dal Ministero dello Sviluppo Economico (corredate di documentazione progettuale a firma di tecnico abilitato);

- Per impianti non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 37/2008, occorre produrre le dichiarazioni di corretta installazione e funzionamento da compilarsi sul modello Mod. Pin 2.43-2018 – Dich. Imp.. Da parte dell'installatore, corredate di documentazione progettuale a firma di professionista, riferito alle eventuali norme di impianto e/o agli eventuali requisiti prestazionali previsti da disposizioni vigenti;

- Per impianti non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 37/2008, in assenza di documentazione progettuale, occorre produrre le certificazioni di rispondenza e funzionalità redatte sul modello Mod. Pin 2.5-2018 – Cert. Imp, a firma di professionista iscritto negli elenchi del M.I. di cui all'articolo 16 comma 4 del D.Lgs. 139/2006 corredate di documentazione previsti da disposizioni vigenti, relativamente ai seguenti impianti:

- dell'impianto di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica;
- dell'impianto fotovoltaico;
- dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche;
- dell'impianto per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed areazione dei locali;
- dell'impianto di evacuazione fumi e calore;
- dell'impianto di estinzione incendi;
- dell'impianto di rilevazione di fumo, gas e incendio;
- dell'impianto di riscaldamento e climatizzazione;
- dell'impianto di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

g) Copia degli attestati di idoneità al corso di formazione per “addetto antincendio”, ai sensi dell’art. 37 comma 9 del D.Lgs. n. 81/08 e della Legge n. 609/96 e al corso di aggiornamento ai sensi della Circ. n. 5987 del 23.02.2011.

Si informa che i corsi antincendio possono essere richiesti anche a questo Comando compilando la domanda scaricabile all’indirizzo www.vigilifuoco.it/sitiVVF/ascoliPiceno, alla sezione ‘Formazione D.Lgs.81/08’.

h) Attestazione rilasciata dall’ente erogatore, da cui si evinca, relativamente alla portata idrica dell’acquedotto, un’indisponibilità per manutenzione non superiore a 60 ore/anno relativamente all’area interessata dall’impianto, attestabile mediante dati relativi agli anni precedenti in conformità al punto A.1.4 della norma UNI 10779:2007. In tal caso i requisiti di portata e pressione richiesti dovranno essere certificati mediante Mod. Pin 2.5-2018 – Cert. Imp., a firma di professionista antincendi di cui all’art. 16 comma 4 del D.Lgs 139/06.

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Ai sensi dell'articoli 29-ter, 29-quater e 29-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è **approvata** la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, di competenza del III Settore "Ambiente e Trasporti - CED – Polizia provinciale" della Provincia di Fermo, relativamente alla realizzazione e gestione dell'istallazione, come definita dall'articolo 5, comma 1, lettera 1-quater del medesimo decreto, rilasciata all'impresa FERMO A.S.I.T.E. S.r.l. (P.I. 01746510443) con Decreto del dirigente della P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientale della Regione Marche n. 97/VAA del 21/10/2011, denominata Centro Integrato per la Gestione dei Rifiuti Urbani (C.I.G.R.U.), situata in Contrada San Biagio nel Comune di Fermo (FM) per le attività di cui ai punti **5.4** e **5.3** dell'allegato **VIII** alla parte **II** del medesimo decreto, come da documentazione presentata, con le prescrizioni indicate nei punti successivi.

1. A norma dell'art. 29-quater, comma 11, Titolo III-Bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in base all'allegato IX alla Parte seconda del medesimo decreto vengono rilasciati o modificati i provvedimenti relativi ai seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - a) autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articolo 208 e 213 del D.lgs. n. 185/2006) per la realizzazione dell'impianto e per l'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti non pericolosi;
 - b) autorizzazione alle emissioni in atmosfera (Titolo I Parte quinta del D.lgs. n. 152/2006);
 - c) autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte terza del D.lgs. n. 152/2006).
2. Ai sensi dell'art. 208, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è **approvato** il progetto di variante consistente ***nella realizzazione di un impianto di trattamento anaerobico dei rifiuti organici (FORSU) per la produzione di biometano, presso l'area ex Camacci***, in località San Biagio nel Comune di Fermo, nel rispetto delle prescrizioni indicate nei punti seguenti:

GESTIONE RIFIUTI

A. Prescrizioni generali

- 2.1. È fatto obbligo al Gestore di custodire la presente autorizzazione, corredata di una copia di tutta la documentazione trasmessa in allegato all'istanza di autorizzazione integrata ambientale presso il sito impiantistico IPPC. L'impianto dovrà essere conforme, nelle varie sezioni, alla cartografia allegata alla domanda di AIA;
- 2.2. Le modalità gestionali devono essere conformi a quanto descritto nella documentazione tecnica per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento;
- 2.3. È fatto obbligo al Gestore di dotare le diverse sezioni impiantistiche del complesso di adeguata cartellonistica con l'indicazione dell'attività svolta;
- 2.4. All'ingresso del sito deve essere posto un cartello di adeguate dimensioni nel quale viene indicato il tipo di impianto, il nome e la sede del soggetto responsabile della gestione, il numero di telefono, gli orari di apertura, nonché specificato il divieto di accesso a personale non autorizzato.
- 2.5. È fatto obbligo al Gestore, entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, di aggiornare la verifica della sussistenza dell'obbligo della presentazione della Relazione di Riferimento;
- 2.6. Tutto il perimetro dell'area autorizzata deve essere delimitato. Il sistema di controllo e di accesso deve prevedere un programma di adeguate misure volte ad impedire il libero accesso al sito di persone ed animali nonché lo smaltimento illegale e l'abbandono di rifiuti all'interno del perimetro;
- 2.7. È fatto obbligo al Gestore di comunicare ai Vigili del Fuoco, all'Autorità Competente, all'ASUR e all'ARPAM un numero telefonico a cui fare riferimento per eventuali comunicazioni di emergenza;

- 2.8. È fatto obbligo al Gestore, in caso di emergenza ambientale o in caso di incidenti, di provvedere agli interventi di primo contenimento del danno ed attivarsi ai sensi del D.Lgs 152/06 Parte IV titolo V e di seguire le modalità e le procedure definite dal Piano di Emergenza;
- 2.9. È fatto obbligo al Gestore di mantenere disponibile nel sito un deposito di materiali assorbenti e/o neutralizzanti per far fronte a sversamenti accidentali e contenitori vuoti per emergenza;
- 2.10. È fatto obbligo al Gestore di assicurare la presenza nell'insediamento di personale qualificato, adeguatamente addestrato alla gestione degli specifici rifiuti trattati nell'impianto, in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, di presenziare ai controlli, ai campionamenti, ai sopralluoghi ed essere abilitato a firmare i relativi verbali;
- 2.11. È fatto obbligo al Gestore di limitare le infestazioni provvedendo puntuale applicazione del programma di disinfestazione, disinfezione, derattizzazione, effettuando in particolare operazioni di disinfezione delle zone di scarico dei rifiuti in ingresso ed operazioni di derattizzazione dell'intero impianto;
- 2.12. Ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 29-decies, comma 5, al fine di consentire le attività dei commi 3 e 4, il Gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente atto.

B. Prescrizioni costruttive

- 2.13. Ai fini della realizzazione dell'impianto, devono essere rispettate tutte le condizioni e le modalità costruttive, contenute negli elaborati progettuali approvati con questo provvedimento, e tutte le prescrizioni contenute nel presente atto e nei relativi allegati, nonché deve essere tenuto conto della tempistica prevista dal cronoprogramma fornito dall'impresa;
- 2.14. I lavori di costruzione previsti nel progetto approvato, dovranno avere inizio entro **un anno** dal ricevimento del presente atto e dovranno completarsi nel rispetto delle indicazioni tecniche, con le modalità e nei tempi cronologici di esecuzione previsti dagli elaborati approvati e, comunque, entro un termine massimo di **tre anni** dal loro inizio; decorsi tali termini, salvo proroga motivata, l'autorizzazione unica perde efficacia. Al riguardo la ditta dovrà comunicare alla Provincia di Fermo, al Comune di Fermo, all'ARPAM - Dipartimento di Fermo, all'ASUR di Fermo la data di inizio dei lavori;

C. Prescrizioni gestionali

- 2.15. Nell'esercizio delle operazioni di trattamento dei rifiuti devono essere rispettate le indicazioni gestionali contenute negli elaborati progettuali approvati con il presente provvedimento, in particolare il Piano di Gestione Operativa, e le successive prescrizioni aggiuntive a quelle già previste nelle precedenti autorizzazioni richiamate in premessa;
- 2.16. È fatto obbligo al Gestore di avere una procedura operativa mirata alla sorveglianza e controllo dell'accettazione del rifiuto compresa di:
- verifiche che i rifiuti in ingresso abbiano caratteristiche compatibili con le modalità di trattamento dell'impianto di destinazione (vedi specifiche prescrizioni);
 - determinazione della massa dei rifiuti;
 - il controllo, durante lo scarico dei rifiuti, finalizzato all'intercettazione di frazioni estranee tra i rifiuti conferiti;
 - garantire la tracciabilità dei rifiuti in ingresso (procedure di registrazione e di conservazione della stessa, utilizzo di database). Le registrazioni devono essere

preferibilmente integrate con il registro di carico e scarico, in modo da rendere agevole il controllo di tutto ciò che è inerente ad ogni singolo carico di rifiuto in ingresso;

- adozione di tutte le precauzioni necessarie riguardo alla consegna, alla ricezione e alla lavorazione dei rifiuti al fine di tutelare per quanto possibile la salute degli operatori tramite l'uso di DPI collettivi o individuali e gli effetti negativi sull'ambiente, in particolare l'inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonché odori, rumore o compromettere le successive operazioni di trattamento.

2.17. Nel caso in cui l'esito del controllo dei rifiuti in ingresso sia positivo il conferimento potrà avvenire nelle aree predisposte, altrimenti dovrà essere vietato l'ingresso all'impianto con ricusazione del rifiuto ed annotazione motivata nel formulario di identificazione del rifiuto stesso. È fatto obbligo al Gestore di sospendere l'accettazione in caso di conferimenti irregolari per tempi variabili a seconda della gravità delle irregolarità riscontrate;

2.18. L'istallazione dovrà essere dotata di un sistema informatico che permetta una corretta gestione degli stoccaggi e dei flussi in entrata e in uscita, e consenta di visualizzare, partendo dai dati riportati nei registri di carico e scarico, il quantitativo e la natura dei rifiuti stoccati, trattati e smaltiti presso terzi autorizzati in ogni momento nelle diverse aree dell'impianto, nonché di indicare, per le suddette aree, la capacità residua rispetto a quella autorizzata con il presente provvedimento;

D. Prescrizioni tecniche biodigestore anaerobico

2.19. La potenzialità di trattamento (**R3**) giornaliera di **112** tonnellate/giorno, per una potenzialità complessiva di circa **35.000** tonnellate/anno;

2.20. La quantità massima stoccabile per la nuova attività di messa in riserva (**R13**) è pari a **tonnellate 335**;

2.21. Sono ammessi in ingresso all'impianto di trattamento anaerobico i seguenti rifiuti:

CODICI CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI
200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	R13 - R3
190604	digestato prodotto dal trattamento anaerobico dei rifiuti urbani	
190606	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico dei rifiuti di origine animale e vegetale.	

2.22. La F.O.R.S.U. in ingresso al biodigestore proviene dal bacino della Provincia di Fermo; il quantitativo necessario a colmare il gap tra la potenzialità attualmente autorizzata per l'impianto di compostaggio esistente (27.000 t/a) e quella prevista dal progetto per il biodigestore (35.000 t/a) sarà individuato direttamente sul mercato nazionale;

2.23. In riferimento ai codici CER 190604 e 190606 si specifica che saranno ammessi in impianto esclusivamente nella fase di avviamento del digestore in qualità di inoculo e nei casi in cui, anomalie del processo biologico, rendessero necessario riattivare e/o ripopolare la cenosi batterica entro i digestori (provenienza: impianti anaerobici analoghi già in attività);

2.24. La fase di digestione anaerobica delle matrici organiche deve avvenire nel pieno rispetto del processo tecnologico previsto dal progetto, dei tempi e dei parametri di funzionamento. Deve essere assicurato il controllo dei principali parametri dei rifiuti e di processo, quali:

- pH in alimentazione e nel digestore;
- temperatura di esercizio del digestore;
- portata, concentrazione della sostanza secca e della sostanza volatile in alimentazione al digestore;
- conducibilità, alcalinità, concentrazione di acidi grassi e volatili, azoto ammoniacale, sostanza secca e volatile nel digestore;

- portata, pressione e composizione del biogas;
 - livelli del reattore
- 2.25. Le caratteristiche del digestato solido in uscita dovranno essere idonee al successivo recupero ai sensi di quanto stabilito dal regolamento (UE) 2019/1009 del 05 giugno 2019 e dal D.Lgs. 75/2010 e ss.mm.ii. in materia di ammendanti;
- 2.26. Come ottimizzazione dell'intero processo il digestato solido in uscita sarà prioritariamente inviato a trattamento aerobico presso l'impianto regionale TMB (attualmente compreso nell'installazione in oggetto) dove, dopo essere stato adeguatamente miscelato con le frazioni strutturanti legnose, verrà sottoposto alle operazioni di compostaggio per la produzione di ammendante compostato misto;
- 2.27. in alternativa, in caso di impedimenti amministrativi per il compostaggio in loco, sarà necessario dotare l'installazione di un impianto di pastorizzazione prima del suo allontanamento, previo ottenimento dell'autorizzazione di modifica dell'impianto;
- 2.28. Ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., i materiali/prodotti (EoW) ottenuti dalle operazioni di recupero autorizzate (R3), costituiti da biometano e ammendante compostato misto, devono essere conformi alle norme / specifiche tecniche indicate nel paragrafo B.1.1, di seguito sinteticamente richiamate:

Biometano:

- decreto ministeriale 18 maggio 2018
- norma UNI EN 16723-1:2016
- norma UNI EN 16723-2:2017
- norma UNI EN 16726:2016
- decreto ministeriale 2 marzo 2018
- specifica tecnica UNI TS 11537:2019
- codice di Rete Snam Rete Gas

E. Prescrizioni aggiuntive

- 2.29. Ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., i materiali / prodotti (EoW) ottenuti dalle operazioni di recupero autorizzate (R3), costituiti da ammendante compostato misto, devono essere conformi alle norme e specifiche tecniche indicate nel D.Lgs. 75/2010 e s.m.i., Allegato 2 – Ammendanti - ammendante compostato misto;
- 2.30. L'eventuale compost che non rispetta i requisiti sopra indicati deve essere trattato come rifiuto ai sensi della parte quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 2.31. Il Gestore deve operare nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 75/2010 e s.m.i. in ordine alla tracciabilità del compost ottenuto ed immesso sul mercato;
- 2.32. I rifiuti derivanti dall'attività di compostaggio nonché l'eventuale compost fuori specifica devono essere ammassati separatamente per tipologie omogenee, contrassegnati da targhe identificative e posti in condizioni di sicurezza;
- 2.33. La messa in riserva dei rifiuti deve essere tale da garantire che non si inneschino processi di fermentazione che vadano ad alterare la stabilità dei rifiuti stessi liberando sostanze maleodoranti;
- 2.34. La messa in riserva delle diverse frazioni di rifiuti urbani ed assimilati compostabili deve essere realizzata in modo da mantenere la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;
- 2.35. Deve essere evitato il deposito, anche occasionale, di materiale putrescibile nelle aree esterne ai fabbricati;
- 2.36. Deve essere assicurato il contenimento delle polveri durante la fase di triturazione-miscelazione della frazione umida e degli scarti vegetali;

- 2.37. la gestione del compost di qualità, nella fase di stabilizzazione e raffinazione, in connessione con quanto previsto nella BAT n° 13 del Regolamento Europeo 2018/1147 UE, dovrà avvenire in una struttura chiusa, adeguata al contenimento degli odori, e con apertura delle porte esclusivamente all'occorrenza, onde evitare la dispersione dei cattivi odori e di portare ad una diminuzione dell'efficienza del sistema;
- 2.38. il dissabbiatore dovrà essere collocato all'interno di una struttura chiusa ed aspirata; per le aperture di accesso all'area verranno utilizzate chiusure ad impacchettamento rapido;
- 2.39. in riferimento alla BAT 13 per la prevenzione delle emissioni diffuse, al fine dell'abbattimento della diffusione di odori, si dovrà:
- attivare una procedura di gestione interna che preveda il controllo dell'avvenuto svuotamento dei cassoni di carico dei mezzi;
 - assicurare che vengano effettuate le opportune operazioni di lavaggio delle vasche di conferimento presso la fossa di ricezione o presso l'impianto di lavaggio già attivo presso il polo C.I.G.R.U.;
 - installare un sistema di nebulizzazione finalizzato alla rimozione degli odori diffusi dai mezzi conferitori, che si attiverà automaticamente all'uscita della bussola di ricezione;
- 2.40. l'esercizio dell'impianto in **modalità transitoria** avverrà secondo quanto descritto nell'elaborato "Relazione introduttiva 3° fase" (Asite II – GEN_INT_01);
- 2.41. È fatto obbligo al Gestore di stoccare i rifiuti prodotti in appositi contenitori, dividendo i rifiuti per tipologie omogenee. I rifiuti prodotti dall'attività dovranno essere gestiti in regime di deposito temporaneo alle condizioni previste dall'art. 183 comma 1 lett. bb) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- 2.42. La caratterizzazione dei rifiuti in uscita deve essere effettuata in funzione della destinazione e in funzione dell'operazione di smaltimento o recupero alla quale sono inviati;

F. Ulteriori prescrizioni

- 2.43. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il Gestore è tenuto a comunicare all'Autorità competente ed all'ARPA competente per territorio variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettate dell'impianto, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m) del decreto stesso.
- 2.44. Il Gestore del complesso IPPC deve comunicare tempestivamente all'Autorità competente, al Comune, alla Provincia e all'ARPA territorialmente competente eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti.
- 2.45. Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni per le fasi di avvio, arresto e malfunzionamento dell'impianto:
- Il Gestore del complesso IPPC deve comunicare tempestivamente all'Autorità competente e al Dipartimento ARPAM eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - Il Gestore del complesso IPPC deve:
 - + *rispettare i valori limite nelle condizioni di avvio, arresto e malfunzionamento fissati nel quadro prescrittivo, per le componenti aria, acqua e rumore;*
 - + *ridurre, in caso di impossibilità del rispetto dei valori limite, l'attività di smaltimento dei rifiuti fino al raggiungimento dei valori limite richiamati o sospendere le attività oggetto del superamento dei valori limite stessi;*
 - + *fermare, in caso di guasto, avaria o malfunzionamento dei sistemi di contenimento delle emissioni in aria o acqua l'attività di smaltimento dei rifiuti ad essi collegati istantaneamente o entro al massimo 60 minuti dalla individuazione del guasto.*

G. Prevenzione e Gestione degli eventi emergenziali

- 2.46. Il Gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure per prevenire gli incidenti (pericolo di incendio e scoppio e pericoli di rottura di impianti, fermata degli impianti di abbattimento, reazione tra prodotti e/o rifiuti incompatibili, sversamenti di materiali contaminanti in suolo e in acque superficiali, anomalie sui sistemi di controllo e sicurezza degli impianti di trattamento rifiuti e di abbattimento), e garantire la messa in atto dei rimedi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull'ambiente;
- 2.47. La gestione delle emergenze che si verificano eventualmente presso l'impianto è regolata secondo le modalità previste dalla procedura del sistema di gestione;
- 2.48. Nel caso di anomalie/emergenze che possano comportare un'incidenza sull'ambiente, l'evento dovrà essere tempestivamente comunicato alle Autorità ed Enti competenti indicando cause, aspetti/impatto ambientali derivanti, modalità di gestione/risoluzione, tempistiche previste per il ripristino.

H. Interventi sull'area alla cessazione dell'attività

- 2.49. Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale secondo quanto disposto all'art. 6, comma 16, lettera f) del D.Lgs. n.152/2006;
- 2.50. La ditta dovrà a tal fine inoltrare, all'Autorità Competente, ad ARPAM ed al Comune, non meno di 6 mesi prima della comunicazione di cessazione dell'attività, un Piano di Indagine Ambientale dell'area a servizio dell'insediamento all'interno del quale dovranno essere codificati tutti i centri di potenziale pericolo per l'inquinamento del suolo, sottosuolo e delle acque superficiali e/o sotterranee quali, ad esempio, impianti ed attrezzature, depuratori a presidio delle varie emissioni, aree di deposito o trattamento rifiuti, serbatoi interrati o fuori terra di combustibili o altre sostanze pericolose e relative tubazioni di trasporto, ecc..., documentando i relativi interventi programmati per la loro messa in sicurezza e successivo eventuale smantellamento;
- 2.51. Tale piano dovrà:
- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
 - programmare e temporizzare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
 - identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
 - verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
 - indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.
- 2.52. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla-osta dell'Autorità Competente, sentita l'ARPAM, in qualità di Autorità di controllo, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia;
- 2.53. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente;
- 2.54. Ai sensi dell'art.29-sexies, comma 9-quinquies, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. il Gestore, al momento della cessazione dell'attività, deve elaborare e trasmettere alla Provincia una relazione di riferimento sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee (art.5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs 152/2006) secondo le modalità del decreto ministeriale di cui al comma 9-sexies dello stesso art.29-sexies.

2.55. All’Autorità Competente per il controllo (Arpam) è demandata la verifica dell’avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria, a cura dell’Autorità Competente.

3. Ai sensi dell’art. 124 di cui al capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è autorizzato il nuovo scarico (S4) su corpo idrico recettore - fosso Catalini che defluisce nel fiume Ete Vivo - costituito da un flusso idraulico derivante dal biodigestore e dalle attività ad esso connesse:

- acque trattate dal nuovo depuratore del digestato;
- acque nere domestiche trattate provenienti dai servizi del locale uffici;
- acque di prima pioggia depurate;
- acque meteoriche ricadenti nel nuovo impianto di biodigestione.

Lo scarico S4 è preceduto, per l’aliquota delle acque meteoriche, da una vasca di invarianza idraulica opportunamente dimensionata

Lo scarico potrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

3.1. Per lo scarico delle acque in uscita dal trattamento di biodigestione devono essere rispettati i limiti previsti dalla nuova tabella relativa alle acque di scarico nel corpo idrico, redatta in applicazione delle BATC di cui all’allegato al BREF’s per il trattamento dei rifiuti di cui alla Decisione della Commissione Europea del 10/08/2018 n. 2018/1147/UE (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 17/8/2018):

PARAMETRI FONDAMENTALI	FREQUENZA	Limite previsto tabella 3-BAT
Temperatura	semestrale	
Ph	semestrale	5,5-9,5
Conducibilità elettrica	semestrale	
Solidi sospesi totali	mensile	60 mg/l
COD	mensile	160 mg/l
BOD5	semestrale	40 mg/l
Cloruri	semestrale	1200 mg/l
Solfati	semestrale	1000 mg/ l
Nitrati	semestrale	20 mg/l
Nitriti	semestrale	0,6 mg/l
Ammoniaca	semestrale	15 mg/l
Azoto totale	mensile	25 mg/l
Fosforo totale	mensile	2 mg/l
Alluminio	semestrale	1 mg/l
Arsenico	mensile	0,5 mg/l
Mercurio	mensile	0,005 mg/l
Rame	mensile	0,1 mg/l
Fenoli Totali	semestrale	0,5 mg/l
Cianuri Totali	semestrale	0,5 mg/l
Cadmio	mensile	0,02 mg/l
Ferro	semestrale	2 mg/l
Manganese	semestrale	2 mg/l
Piombo	mensile	0,1 mg/l
Cromo totale	mensile	0,15 mg/l
Zinco	mensile	0,5 mg/l
Nichel	mensile	0,5 mg/l
Tensioattivi totali	semestrale	2 mg/l
Idrocarburi totali	semestrale	5 mg/l

PARAMETRI FONDAMENTALI	FREQUENZA	Limite previsto tabella 3-BAT
Solventi Organici Azotati	semestrale	0,1 mg/l
Solventi Organici Clorurati	semestrale	1 mg/l
Solventi Organici Aromatici	semestrale	0,2 mg/l

- 3.2. la verifica dei limiti per le acque in uscita dagli impianti di trattamento potrà essere effettuata mediante campionamento su pozzetto di ispezione, a valle di ciascun impianto: P1 (acque nere domestiche), P2 (depuratore biodigestore) e P3 (trattamento acque prima pioggia)
- 3.3. tutti i pozzetti di ispezione e di controllo relativi a tutti gli scarichi dell'installazione, compresi quelli di acque meteoriche, devono essere sempre mantenuti accessibili al controllo;
- 3.4. il punto di scarico nel fosso Catalini e il pozzetto fiscale che lo precede, devono essere mantenuto accessibile e libero dalla vegetazione ed altri impedimenti;
- 3.5. dovrà essere installato un sistema di misurazione di tipo continuo per la rilevazione del pH per verificare la gestione ottimale dell'impianto.

- 3.6. in riferimento alla BAT 19 lettera f) *segregazione dei flussi delle acque*, l'impianto deve dotarsi di apposito impianto per il trattamento dello scarico domestico (fossa Imhoff o stoccaggio a cui farà seguito la gestione come rifiuto); anche per le acque meteoriche di prima pioggia non sarà concesso l'ingresso in testa al biodigestore (idrolisi) ma dovranno essere coltate unitamente alle acque reflue del depuratore al corpo idrico superficiale tramite una line adi scarico acque depurate, unitamente con le acque industriali provenienti dalla raccolta delle acque di dilavamento dei piazzali del C.I.G.R.U (scarico S1) per le quali, per gli stessi motivi non è ammissibile l'immissione nel biodigestore (centrifuga);
- 3.7. a valle degli impianti di trattamento dei reflui, prima del recapito sulla linea di scarico delle acque depurate, devono essere installati appositi pozzetti di controllo per l'eventuale verifica dei limiti secondo le modalità previste nel PMC;

4. Ai sensi dell'articolo 269, comma 8, della Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è autorizzata la modifica sostanziale dello stabilimento. Nell'ambito delle modifiche da apportare all'installazione con l'introduzione del biodigestore, è prevista la realizzazione di n. 6 nuovi punti di emissione identificati con le sigle da E7 a E12 :

- E7 Biofiltro fossa di scarico e pretrattamenti;
- E8 Biofiltro centrifugazione e deposito (a);
- E9 Biofiltro centrifugazione e deposito (b);
- E10 Caldaia impianto anaerobico;
- E11 Caldaia impianto di depurazione;
- E12 Upgrading;
- T2 Torcia di emergenza impianto di produzione biometano.

4.1. l'autorizzazione per le nuove emissioni in atmosfera è adottata nel rispetto dei limiti di seguito riportati:

n° emissione	Origine	Temperatura °C	Diametro	Altezza	portata (Nmc/h)	Impianto di abbattimento	durata emissione h/giorno / g/anno	inquinanti	concentrazione mg/Nmc
E7		Ambiente +10	150-240 mq	2 mt	40.000		24 / 365	NH3	5
								H2S	5

n° emissione	Origine	Temperatura °C	Diametro	Altezza	portata (Nmc/h)	Impianto di abbattimento	durata emissione h/giorno / g/anno	inquinanti	concentrazione mg/Nmc
	Biofiltro fossa di scarico e pretrattamenti					Biofiltro + scrubber		Polveri	5
								TCOV	40
E8	Biofiltro centrifugazione e deposito (a)	Ambiente +10	150-240 mq	2 mt	40.000	Biofiltro + scrubber	24 / 365	NH3	5
								H2S	5
								Polveri	5
								TCOV	40
E9	Biofiltro centrifugazione e deposito (b)	Ambiente +10	150-240 mq	2 mt	40.000	Biofiltro + scrubber	24 / 365	NH3	5
								H2S	5
								Polveri	5
								TCOV	40
E10	Caldaia impianto di anaerobico	90	mq		1.500		24 / 365	CO	20
E11	Caldaia impianto di anaerobico	90	mq		1.500		24 / 365	CO	20
E12	Upgrading	Ambiente +10	mq		220		24 / 365	portata non significativa	

4.2. Sono stabilite le prescrizioni di seguito riportate ad integrazione di quelle stabilite nel decreto dirigenziale n. 97/VAA del 21/10/2011:

- l'impianto deve essere costruito e condotto secondo le modalità e i tempi di lavoro proposti dalla ditta. Eventuali variazioni in tal senso possono costituire modifica sostanziale dell'impianto e devono quindi essere preventivamente autorizzate;
- al fine di verificare il rispetto dei valori limite stabiliti nel precedente punto 4.1, la Ditta è tenuta ad effettuare in fase di esercizio degli impianti, **controlli annuali alle emissioni** E7, E8 ed E9, ed a comunicarne i risultati con il piano di monitoraggio e controllo;

4.3. ai sensi del comma 5 dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/06, la ditta è tenuta:

- a comunicare la data di messa in esercizio delle emissioni oggetto di modifica con un anticipo di almeno 15 giorni;
- a comunicare, almeno 15 giorni prima, la data di messa a regime delle emissioni modificate e la data in cui saranno effettuati i controlli di cui al punto successivo;
- ad effettuare nei 15 giorni successivi alla messa a regime delle emissioni modificate e in giorni non consecutivi, due campionamenti ed a comunicarne gli esiti alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'Arpam **entro 30 giorni dal prelievo**;

4.4. il termine massimo di messa a regime dell'impianto è stabilito in 20 giorni a partire dalla data di messa in esercizio;

4.5. devono essere adottate tutte le misure necessarie per il contenimento delle emissioni diffuse e non, per la tutela della qualità dell'aria. Al riguardo si specifica che le uniche emissioni diffuse che possono ritenersi autorizzate sono quelle prese in esame nell'elaborato denominato Valutazione Previsionale di impatto atmosferico;

- 4.6. in riferimento alla BAT 14 punto g) per ridurre le emissioni diffuse è prevista la pulizia dei piazzali (spazzamento e lavaggio) con frequenza settimanale;
 - 4.7. metodi di campionamento ed analisi per i controlli previsti dal presente atto sono quelli indicati nel piano di monitoraggio e controllo indicati nel Piano di Monitoraggio (sorveglianza) e Controllo Ambientale (Asite II – GEN_PIA_06_Rev 2 - giugno 2021);
 - 4.8. nel caso l'impresa intenda discostarsi dalla procedura di prelievo indicata nel punto precedente dovrà darne preventiva comunicazione all'autorità competente corredata da approfondita motivazione tecnica;
 - 4.9. per l'emissione denominata E12 la misura di portata prevista nel Piano di Monitoraggio (sorveglianza) e Controllo Ambientale (Asite II – GEN_PIA_06_Rev 2 - giugno 2021) dovrà essere effettuata entro 90 giorni dalla messa in esercizio;
 - 4.10. per le emissioni E7, E8 ed E9, in occasione dei monitoraggi previsti dal PMC, dovrà essere verificata l'efficienza di abbattimento, almeno rispetto al parametro ammoniaca;
 - 4.11. la torcia (T2) verrà attivata in automatico in caso di produzione biogas maggiore rispetto a quella che il sistema di Upgrading può ricevere, oppure in caso di manutenzione; in tal caso dovranno essere garantiti almeno i seguenti parametri (punto 2.5, allegato I al D.lgs 36/03):
 - temperatura > 850 °C
 - ossigeno libero $\geq 3 \%$
 - tempo di permanenza $\geq 0,3$ s
 - 4.12. tutte le emissioni devono essere numerate ed identificate univocamente con il numero di emissione proposto con la documentazione presentata e del diametro o dimensioni del camino sul relativo manufatto;
 - 4.13. tutte le emissioni denominate e convogliate ed il rispettivo tronchetto per il prelievo degli inquinanti devono essere rese conformi alle norme tecniche di settore UNI EN 15259:2008 ed alle altre norme tecniche di settore se ed in quanto applicabili;
 - 4.14. l'operazione di saldatura (a elettrodi) si configura come attività a ridotto inquinamento atmosferico e verrà effettuata all'occorrenza per interventi di manutenzione dei mezzi e degli impianti del C.I.G.R.U. mediante apparecchiatura mobile costituita da un sistema carrellato per l'aspirazione dei fumi di saldatura.
5. La presente autorizzazione è rilasciata con riferimento al quadro impiantistico descritto negli elaborati approvati con il provvedimento finale, al presente documento prescrittivo e al Piano di Monitoraggio (sorveglianza) e Controllo Ambientale (Asite II – GEN_PIA_06_Rev 2 - giugno 2021), di seguito indicato come PMC.
- 5.1. Comunicazione e verifica della messa in esercizio dell'impianto:
 - a) *prima della messa in esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti autorizzate a seguito del rilascio del presente provvedimento, dovrà essere prodotto un collaudo tecnico funzionale firmato e timbrato, oltre che dal committente, anche da uno o più tecnici abilitati, che, relativamente a ciascuna sezione e categoria d'opera interessata (edile, impiantistica, aspirazione, ecc.), attesterà l'ultimazione dei lavori, la loro congruità e la loro funzionalità nonché – dalla data di pervenuto all'Autorità competente, al Comune ed all'ARPAM - segnerà l'avvio delle operazioni di gestione dei rifiuti;*
 - b) *prima di dare attuazione a quanto prescritto nel presente allegato ne dà comunicazione all'Autorità competente, al Comune ed all'ARPAM come previsto all'art. 29-decies, comma 1, del D.lgs. n. 152/2006;*
 - c) *entro trenta giorni dall'effettuazione di ciascun intervento, comunica all'Autorità Competente, al Comune ed all'ARPAM la data di conclusione dei lavori.*
 - 5.2. Verifica dell'adeguamento:

a) entro tre mesi dalle comunicazioni di cui alla precedente lettera a), il gestore effettua i controlli sugli impianti sottoposti a modifica, prescritti nel Piano di Monitoraggio e Controllo comunicando preventivamente all'Autorità Competente, al Comune ed all'ARPAM la data di effettuazione, e trasmette, agli stessi Enti, gli esiti entro i successivi 60 giorni, allegando i relativi certificati analitici firmati da tecnici abilitati;

5.3. Gestione dell'impianto:

a) dalla data di messa a regime dell'impianto sono vigenti, a tutti gli effetti, i valori limite e le prescrizioni riportate nel presente allegato;

b) in qualsiasi caso non si devono provocare fenomeni di inquinamento tali da peggiorare significativamente l'attuale situazione ambientale e i sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza;

c) la formazione di emissioni diffuse deve essere ridotta e contenuta il più possibile adottando le misure in linea con le migliori tecniche disponibili o altre tecniche qualora più efficaci;

5.4. Fasi critiche della gestione dell'impianto:

a) sono esclusi dall'obbligo del rispetto dei valori limite i periodi di funzionamento durante le fasi critiche di avvio e di arresto dell'impianto, qualora previste; contestualmente alla comunicazione di messa in esercizio, il gestore comunica i parametri che determinano l'inizio e la fine delle fasi critiche, i valori limite di emissione attesi in tali fasi tenuto conto delle cautele volte al massimo contenimento delle emissioni, e le modalità di gestione delle fasi stesse;

b) Ai sensi dell'art 29-undecies, comma 1, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il Gestore deve:

a) adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori incidenti;

b) deve inoltre informare immediatamente il Comune, la Provincia e l'ARPAM dell'evento accaduto e delle misure adottate, nel rispetto di quanto stabilito dalle procedure approvate con il provvedimento autorizzativo, nonché dalla normativa di settore.

5.5. Controlli e monitoraggio:

a) a decorrere dalla data di ricevimento del presente provvedimento, il gestore effettua autonomi controlli all'impianto nelle più gravose condizioni d'esercizio, come indicato nel Piano di Monitoraggio e Controllo, secondo le modalità e con la frequenza ivi riportate. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il gestore dell'impianto deve inviare all'Autorità Competente, al Comune, ed all'ARPAM – Dipartimento Provinciale un calendario dei controlli programmati all'impianto relativamente all'anno solare successivo, con le modalità indicate nel Piano di Monitoraggio e Controllo. Eventuali variazioni a tale calendario dovranno essere comunicate tempestivamente agli stessi enti;

b) il gestore è tenuto ad inviare le comunicazioni relative ai monitoraggi all'Autorità Competente, al Comune, e all'ARPAM – Dipartimento Provinciale e all'ARPAM – Servizio Impiantistica Regionale con frequenza annuale allegando i relativi certificati di analisi firmati da un tecnico competente in materia, entro il 31 maggio di ogni anno, con le modalità indicate nel Piano di Monitoraggio e Controllo;

c) Eventuali criticità riscontrate durante il monitoraggio ambientale, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere gestiti secondo quanto previsto dallo stesso PMC e dalle procedure gestionali, tenendo comunque conto delle seguenti indicazioni:

a) individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;

b) registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;

c) nuovo controllo per verificare la soluzione del problema.

d) al fine di assicurare la popolazione residente in zona, l'impresa invierà il calendario degli autocontrolli previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), entro il 31 dicembre di ogni anno non solo alle Autorità competenti di cui al punto precedente, ma anche ai Comuni di Ponzano di Fermo e di Monterubbiano. Allo stesso modo, anche i risultati dei monitoraggi dell'anno precedente, saranno inviati, entro il 31 maggio, alle Autorità Competenti e ai due Comuni interessati. Per agevolare la lettura dei dati del PMC, per i due Comuni verrà predisposto anche un documento di sintesi, facilmente leggibile, relativo alla sola qualità dell'aria. Infine, per mettere a disposizione del pubblico le informazioni relative alla qualità dell'aria, l'impresa pubblicherà sul proprio sito web i dati dei monitoraggi effettuati, entro 60 giorni dalla data di fine campionamento.

5.6. Altre prescrizioni generali relative ai controlli:

- a) il gestore dell'impianto deve fornire all'autorità ispettiva l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte;*
- b) il gestore è in ogni caso obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari da magazzini, depositi e stoccaggi di rifiuti;*
- c) se non diversamente specificato nella presente determinazione, gli autocontrolli di cui agli allegati alla stessa devono essere eseguiti nel rispetto della normativa vigente.*

PERMESSO A COSTRUIRE

Con riferimento all'istanza finalizzata al rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 relativo al progetto di “Impianto di trattamento aerobico-aerobico della F.O.R.S. U per la produzione ammendante compostato misto e produzione di Biometano – Realizzazione di una discarica per rifiuti urbani e speciali non pericolosi presso l'area ex Camacci, ai fini del rilascio del parere di competenza dell'Amministrazione comunale, dopo aver esaminato gli elaborati presenti sul sito web della Provincia di Fermo, si rappresenta quanto segue:

verificata la sostanziale compatibilità urbanistica degli interventi in progetto con la vigente disciplina del PRG del Comune di Fermo, in quanto l'opera, ricadente in *Aree per attrezzature pubblici servizi e attrezzature tecnologiche per servizi ambientale (AOS) (art. 46 nt)*, non contrasta con le previsioni PRG vigente e non interferisce con piani attuativi adottati e/o approvati, con la presente si esprime **parere favorevole** subordinato al rispetto delle successive prescrizioni per l'esecuzione dell'intervento:

- riguardo al Permesso di costruire per le opere di cui trattasi, si ricorda che, ai sensi del DPR 380/2001 Art. 15 commi 2 e 3, “...*il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga.... (omissis)...* La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 22”;
- per quanto riguarda gli accessi carrabili di nuova realizzazione, prima dell'inizio dei lavori, si chiede di acquisire e trasmettere il parere di competenza del Comando di Polizia Locale;
- in ordine agli scarichi delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici degli uffici presenti nel complesso, prima dell'inizio dei lavori, sarà necessario acquisire e trasmettere parere di competenza dell'Ufficio Ambiente di codesto Ente secondo le prescrizioni fornite dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche nel suo parere;
- relativamente alla realizzazione della recinzione e degli accessi carrabili prospicienti la strada comunale San Biagio si rappresenta che il sistema scolante delle acque chiare della Strada venga mantenuto inalterato;
- contestualmente alla comunicazione di inizio lavori dovranno essere presentati l'attestato di avvenuto deposito al Genio Civile, il certificato acustico preventivo di progetto ai sensi dell'art.20 della LR 28/2001, la notifica preliminare unitamente ai dati e nominativi di ditte esecutrici delle opere, del Direttore Lavori, del Collaudatore e del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e la dichiarazione in merito all'esonero dal contributo di costruzione ai sensi dell'art 17 comma 3 lettere c) ed e) del DPR 380/2001;
- in fase di realizzazione dell'intervento, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti a contenere gli effetti ambientali prodotti dall'attività di cantiere (ad esempio le emissioni diffuse e puntuali di polveri, derivanti dalla movimentazione dei mezzi, possono essere contenute attraverso l'umidificazione dei depositi dei materiali temporanei, la bagnatura e copertura con teloni del materiale trasportato, nonché la pulizia dei camion) e le emissioni acustiche (uso di dispositivi silenziatori, barriere antirumore). Si raccomanda di limitare al minimo indispensabile i movimenti di terra e di materiale di scavo, che dovranno essere gestiti in conformità alla vigente normativa. Durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere garantita la regolare circolazione stradale con cantiere adeguatamente segnalato secondo normativa in materia. La tempistica dei lavori sia mirata a minimizzare i disagi per la popolazione e per il traffico dell'area interessata.

- deve essere garantita, altresì la corretta ed adeguata regimazione delle acque meteoriche a protezione sia della sede stradale sia dei terreni attigui, al fine di evitare i danni provocati da eventi meteorologici che si dovessero manifestare durante i lavori.
- deve essere garantita l'idonea procedura di raccolta e smaltimento, secondo le normative vigenti, dei rifiuti e degli eventuali reflui civili prodotti.
- vanno consegnate al Servizio Politiche Ambientali del Comune copie dei formulari dei rifiuti conferiti a ditte e centri specializzati.

A corredo del parere del Comune si ricorda che con nota prot. n. 12144 del 03/08.2021 l'autorità competente per il PAUR ha comunicato alla ditta che *non vi sono le condizioni per poter procedere al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale del progetto presentato nel suo complesso, ma si ritiene sulla base di quanto emerso dai lavori della conferenza dei servizi che non potrà essere approvato il progetto per la realizzazione della nuova discarica in quanto non è coerente con l'attuale programmazione dei rifiuti in ambito territoriale.*

Pertanto il parere finale positivo del Comune di Fermo relativo al Permesso di costruire è considerato attinente solo per la realizzazione dell'*Impianto di trattamento aerobico-aerobico della F.O.R.S.U. per la produzione ammendante compostato misto e produzione di Biometano e delle opere connesse.*

AUTORIZZAZIONE IDRAULICA

L'impresa FERMO A.S.I.T.E. S.r.l. (P.I. 01746510443) ha richiesto con nota del 29/01/2021 l'autorizzazione idraulica di cui all'articolo 30 della L.R. 05/2006 e s.m.i. per la realizzazione di n. 2 scarichi. nel territorio del Comune di Fermo.

Premesso che ai sensi dell'art. 30 della L.R. 05/2006, ai fini del rilascio della concessione idraulica per la realizzazione di opere e manufatti (A-a1) di cui alla tabella allegata alla suddetta legge:

- una volta verificata l'assentibilità dal punto di vista idraulico il richiedente viene autorizzato a realizzare le opere previa presentazione di un'idonea cauzione che ne garantisca l'esatta esecuzione e della somma necessaria per le spese di istruttoria;
- il richiedente è tenuto a fornire alla struttura competente entro sessanta giorni dal completamento delle opere, una relazione del direttore dei lavori che attesti la conformità delle opere realizzate al progetto ed alle varianti autorizzate e specifichi le superfici effettivamente occupate;
- una volta ricevuta la documentazione di cui sopra, la struttura definisce il canone e invita il richiedente alla formale stipula dell'atto di concessione, ovvero gli trasmette l'atto motivato di diniego;

Ricordato che i due scarichi (di cui 1 relativo all'impianto F.O.R.S.U di progetto e n. 1 relativo all'area della discarica di progetto) interessano la zona di sorgente del fosso Catalini, posti a valle dei laghetti di stoccaggio del percolato dell'impianto C.I.G.R.U;

Visti gli elaborati progettuali allegati all'istanza prot. 302767 del 12/03/2019, successivamente integrati dall'impresa Fermo Asite S.r.l. Unipersonale e pubblicati sul sito web della Provincia di Fermo con comunicazione prot.n. 8156 del 16/05/2019, assunta a prot. regionale al n. 598384 del 17/05/2019 e n.1308 del 29/01/2021 assunta al protocollo regionale al n. 0106934 del 29/01/2021;

Eseguiti gli accertamenti d'ufficio;

Ritenuta quale idonea cauzione a garanzia dell'esatta esecuzione dei lavori in oggetto congrua la somma di €. 250,00, pari all'ammontare della somma di una annualità dei canoni per ogni singolo scarico idraulico, così come stabilito dal comma 1 dell'art. 30 della L.R. 37/2008 e s.m.i. - Canoni di occupazione del demanio idrico, che la società richiedente ha già provveduto a versare;

Preso atto che la Giunta Regionale, con Delibera n. 1332 del 03/11/2016, ha approvato "la determinazione dei contributi di istruttoria" ai sensi del R.D. 1775/1933, del RD 1285/1920 e della L.R. 05/2006, da applicarsi per tutte le pratiche in corso/non concluse alla data di adozione della presente deliberazione e per le quali non risulti versato il contributo già previsto dalle Province;

Verificato che sulla base della predetta D.G.R. il versamento delle spese di istruttoria per una concessione idraulica è pari ad €. 30,00 che la società richiedente ha già provveduto a versare;

Tutto quanto sopra, la **scrivente Autorità idraulica autorizza**, ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i. e per le finalità di cui all'art. 30 della L.R. 05/2006 e s.m.i., **la Società FERMO A.S.I.T.E. S.r.l. Unipersonale (P.I. 01746510443), facendo salvi ed impregiudicati eventuali diritti, azioni e ragioni di terzi - ad eseguire, per proprio conto e spese, n. 2 scarichi sul fosso Catalini con le relative opere idrauliche di cui agli elaborati progettuali firmati dall'Ing. Marco Sciarra e dall'Ing. Giovanni Amadio, allegati alla nota prot.n. 302767 del 12/03/2019 del Settore III° - Ambiente e Trasporti - CED- Polizia Provinciale della Provincia di Fermo, successivamente integrati dalla stessa impresa e pubblicati sul sito web della Provincia di Fermo con comunicazioni assunte al prot. regionale al n. 598384 del 17/05/2019 e n. 0106934 del**

29/01/2021, che devono intendersi ad ogni effetto parte integrante e sostanziale del presente atto, alle seguenti condizioni e prescrizioni:

- il presente nulla osta è concesso ai soli fini idraulici fatti salvi i diritti dei terzi nonché le eventuali competenze degli Enti territoriali cui spetta l'applicazione delle normative urbanistiche ed ambientali da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà la P.F. Tutela del Territorio di Fermo ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- la presente autorizzazione idraulica si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità della P.F. Tutela del Territorio di Fermo in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterate nel tempo le condizioni di sicurezza e stabilità dell'opera;
- l'impresa FERMO A.S.I.T.E. S.r.l. (P.I. 01746510443) è tenuta alla perfetta osservanza di tutte le disposizioni e regolamenti in materia di acque pubbliche, di opere idrauliche e di quelle altre che fossero emanate in sostituzione o a completamento delle norme vigenti;
- l'impresa FERMO A.S.I.T.E. S.r.l. (P.I. 01746510443) dovrà vigilare affinché nessun prelievo di materiale venga effettuato, nel corso dei lavori, dall'alveo del corso d'acqua e che l'eventuale eccedenza di materiale rimosso non venga trasportato al di fuori dell'ambito del corso d'acqua stesso, ma sia risistemato idoneamente nelle aree ripariali dello stesso alveo. Eventuali elementi estranei ed inquinanti presenti nei tratti oggetto dei lavori dovranno essere trasportati in idonee discariche;
- per l'intervento di che trattasi, non dovranno essere fatte fosse, incisioni scalzamenti o altri lavori aventi carattere precario o provvisorio, in particolare a ridosso dei manufatti di difesa. È vietato, altresì, danneggiare eventuali opere idrauliche esistenti in zona;
- si fa presente che qualsiasi modifica o variazione ai predetti elaborati dovrà essere preventivamente sottoposta al benessere della P.F. Tutela del Territorio di Fermo, previa comunicazione di cui all'articolo 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006 all'autorità competente;
- al fine di permettere la corretta esecuzione dei suddetti lavori, con la presente si autorizza anche il taglio della vegetazione dentro l'alveo che non permette il normale deflusso delle acque, la pulizia della vegetazione infestante sia ripariale che in alveo e delle piante secche. Il materiale naturale di risulta non potrà essere bruciato o spianato a campagna e comunque non depositato in alveo. Gli elementi estranei ed inquinanti presenti nei tratti oggetto di pulizia dovranno essere trasportati in idonee discariche;
- i collettori in oggetto dovranno essere posti ad una quota dal pelo dell'acqua tale da evitare il ritorno dell'acqua lungo la condotta anche nei casi di piene eccezionali (qualora il punto di sbocco della condotta debba essere disposto per motivi tecnici necessariamente ad una quota inferiore della quota di massima piena, lo stesso dovrà essere dotato di valvola antiriflusso, a cura e spese della Ditta richiedente) e dovrà inoltre avere le seguenti caratteristiche:
 - la direzione dello scarico in pianta deve essere inclinata di 45° rispetto la direzione di scorrimento del fosso;
 - affinché il punto di sversamento del collettore mantenga la quota inalterata nel tempo e al fine di evitare fenomeni erosivi della sponda e del piano dell'alveo in virtù del nuovo scarico, dovranno essere realizzate sulla stessa sponda gabbionate comprendenti i collettori;
 - inoltre, al fine di evitare fenomeni erosivi della sponda opposta e del piano dell'alveo in virtù dei nuovi scarichi, dovrà essere realizzata una gabbionata di eguali dimensioni anche sulla sponda opposta ed un materassino in gabbioni di altezza minima di cm 30

posto in alveo, interamente incassato sotto le gabbionate spondali ed in piano con la superficie di deflusso del corso d'acqua;

- le suddette gabbionate, poste sugli argini, non potranno in nessun modo avanzarsi nell'alveo ma dovranno essere realizzate senza alcuna sporgenza che possa provocare ostacolo o movimenti vorticosi della corrente.
- La Ditta autorizzata è obbligata a produrre idonea documentazione fotografica post operam da trasmettere allo scrivente Settore entro 30 giorni dal completamento dei lavori di cui alla presente autorizzazione;
- la presente autorizzazione scade il **31/12/2022** ed è concessa con più ampio carattere di precarietà e pertanto, in caso di inadempienza od inosservanza degli obblighi sopraccitati o per motivi idraulici, la scrivente P.F. potrà ordinare la sospensione immediata dei lavori ed il ripristino dello stato dei luoghi ante operam con anche rivalsa dei danni eventualmente provocati. Inoltre, la presente autorizzazione potrà essere revocata o modificata a cura e spese della Ditta richiedente, dietro richiesta dell'organo competente, senza che la stessa possa pretendere alcun indennizzo per danni di qualsiasi genere in conseguenza di tale provvedimento;
- l'impresa FERMO A.S.I.T.E. S.r.l. (P.I. 01746510443) richiedente è tenuta a fornire all'Autorità competente, alla P.F. Tutela del Territorio di Fermo ed al Comune, ai sensi dell'art. 30 comma 5 della L.R. 05/2006, **entro sessanta giorni** dal completamento delle opere, una relazione del Direttore dei Lavori che attesti la conformità delle opere realizzate al progetto ed alle varianti autorizzate;
- la presente autorizzazione idraulica si intende accordata, ai sensi del comma 4 dell'art. 30 della L.R. 05/2006, solo ai fini della realizzazione delle opere in parola: **resta infatti l'obbligo della Ditta richiedente, per il loro effettivo uso, di ottenere il previsto atto concessorio di cui al comma 6 dell'art. 30 della L.R. 05/2006.**

PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA

Con nota dell'impresa Fermo A.S.I.T.E. prot.2332/2021 del 11/06/2021 (*assunta al prot. 9123 del 14/06/2021*) veniva formalizzata l'istanza ai sensi dell'art 6 del D.lgs 28 del 03/03/2011 e delle Linee Guida Nazionali sull'installazione delle energie rinnovabili DM 10/09/2010

per le seguenti tipologie di intervento energetico:

- impianto solare fotovoltaico non ricadente tra quelli di cui al punto 12.1 delle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili aventi moduli fotovoltaici collocati sugli edifici, con superficie complessiva non superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati, di potenza pari a 499,80 kW;
- impianto di produzione di Biometano alimentato da biomassa di capacità produttiva non superiore a 500 Sm³;
- modifica non sostanziale dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 (impianto di valorizzazione energetica del biogas da discarica autorizzato con Decreto Dirigenziale della P.F. Rete Elettrica Regionale, Autorizzazioni Energetiche, gas ed idrocarburi n. 111 del 08/11/2012 e s.m.i.).

Visionata la documentazione prodotta dall'impresa, con nota del Comune di Fermo – Settore Lavori pubblici, Protezione civile, Ambiente, Urbanistica, Contratti e Appalti – prot. 46523 del 04/08/2021 recante: trasmissione parere positivo con le seguenti prescrizioni;

- si precisa che la realizzazione dell'intervento deve essere completata entro **tre anni** dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata e la realizzazione dell'eventuale parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova autorizzazione;
- si richiede di trasmettere, contestualmente alla Comunicazione di Inizio Lavori, l'attestato di avvenuto deposito al Genio Civile, il nominativo e l'accettazione dell'incarico del Direttore Lavori, il nominativo e il DURC dell'impresa esecutrice dei Lavori, il nominativo e l'accettazione dell'incarico del Collaudatore;
- si precisa inoltre che, contestualmente alla Comunicazione di Fine Lavori, il progettista o un tecnico abilitato, dovrà rilasciare certificato di collaudo finale, e dovrà consegnare la ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazione del classamento catastale.

A corredo del parere del Comune si ricorda che con nota prot. n. 12144 del 03/08.2021 l'autorità competente per il PAUR ha comunicato alla ditta che *non vi sono le condizioni per poter procedere al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale del progetto presentato nel suo complesso, ma si ritiene sulla base di quanto emerso dai lavori della conferenza dei servizi che non potrà essere approvato il progetto per la realizzazione della nuova discarica in quanto non è coerente con l'attuale programmazione dei rifiuti in ambito territoriale.*

Pertanto la procedura abilitativa semplificata con parere finale positivo del Comune di Fermo è considerata attinente solo per:

- impianto solare fotovoltaico non ricadente tra quelli di cui al punto 12.1 delle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili aventi moduli fotovoltaici collocati sugli edifici, con superficie complessiva non superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati, di potenza pari a 499,80 kW;
- impianto di produzione di Biometano alimentato da biomassa di capacità produttiva non superiore a 500 Sm³ /h